



**Relazione del Consiglio di Amministrazione Parte Straordinaria - Punto 1 all'ordine del giorno: Conversione obbligatoria delle n. 17.182.207 azioni privilegiate in azioni ordinarie della Società sulla base di un rapporto di cambio alla pari. Modifica degli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello Statuto.**

Egregi Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocati in Assemblea straordinaria per discutere e deliberare in merito alla conversione obbligatoria (di seguito, la "Conversione Obbligatoria") delle azioni privilegiate di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. (di seguito, le "Azioni Privilegiate") in azioni ordinarie della stessa (di seguito, le "Azioni Ordinarie").

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare le ragioni delle proposte deliberative riguardanti tale argomento all'ordine del giorno.

La proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione prevede la conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie della Società, al fine di razionalizzare la struttura del capitale della Società e di semplificare la *governance* della stessa, con l'allineamento dei diritti di tutti gli azionisti.

L'operazione intende raggiungere l'obiettivo della concentrazione della totalità delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Privilegiate della Società in un'unica categoria di azioni, nel rispetto di un'equilibrata composizione degli interessi e delle aspettative dei possessori delle categorie azionarie oggi esistenti.

Si evidenzia che la proposta di delibera in oggetto, ove approvata anche in sede di Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni Privilegiate e alle condizioni in essa stabilite, determinerà il diritto dei titolari di Azioni Privilegiate che non abbiano concorso alla deliberazione ad esercitare il recesso, ai sensi dell'articolo 2437, I comma, lett. g) del codice civile, dando luogo in tale evenienza alla procedura di liquidazione delle relative azioni. Considerato che, come conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437<sup>quater</sup> del codice civile, la Società potrebbe trovarsi a dover acquistare Azioni Privilegiate dagli azionisti recedenti al valore di liquidazione, la presente proposta include la delibera inerente l'autorizzazione alla vendita delle

azioni che potrebbero essere acquistate dalla Società, ai sensi dell'articolo 2437 *quater* del codice civile.

Si precisa inoltre che, come di seguito illustrato, la presente proposta è condizionata: a) all'approvazione della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale degli azionisti titolari di Azioni Privilegiate e b) alla circostanza per cui l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di Euro 1.000.000,00 al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci della Società delle azioni degli azionisti privilegiati recedenti ai sensi dell'art. 2437 *quater*, commi 1 e 2, del codice civile; tale condizione è posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi.

#### 1. Motivazioni della proposta

La Conversione Obbligatoria, come già segnalato, è primariamente finalizzata a razionalizzare la struttura del capitale della Società. Inoltre, la concentrazione delle Azioni Ordinarie e delle Azioni Privilegiate in un'unica categoria consentirà di semplificare la *governance* della Società e di allineare i diritti di tutti gli azionisti.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto della Società, infatti, alle Azioni Privilegiate spetta il privilegio nella ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione della Società nonché il privilegio nel riparto annuale degli utili nella misura del 7% del capitale nominale di tali Azioni Privilegiate.

La predetta clausola è stata sempre interpretata ed applicata dalla Società nel passato come attributiva, non di un diritto di preferenza (nel senso di un riconoscimento di un dividendo quantitativamente maggiore ai loro titolari rispetto a quello che sarebbe loro spettato in ragione del principio di proporzionalità rispetto alla partecipazione al capitale sociale), ma di un diritto di priorità "inclusivo" alla distribuzione dell'utile [nel senso di attribuire anche ai titolari di Azioni Privilegiate il diritto di partecipazione all'utile residuo all'esito i) della distribuzione di quello garantito dal diritto di priorità e ii) della distribuzione di un utile nella misura del 7% del capitale nominale in favore delle Azioni Ordinarie]; con l'effetto che i titolari di Azioni Privilegiate nel passato non hanno mai goduto di un concreto beneficio nella distribuzione dei dividendi della Società.

A fronte, quindi, di un privilegio che nel passato non ha mai comportato alcun vantaggio per i titolari di Azioni Privilegiate, gli stessi sono privi del diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società.



Il Consiglio ritiene, quindi, opportuno proporre agli azionisti di superare questo “squilibrio”, creando un’unica categoria di azioni – le ordinarie –, in modo tale che tutti gli azionisti abbiano eguali diritti, patrimoniali e di *governance*.

## 2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti ai titolari di Azioni Privilegiate della Società.

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 34.364.414, diviso in n. 17.182.207 Azioni Ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e di 17.182.207 Azioni Privilegiate del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Le Azioni Privilegiate rappresentano pertanto il 50% dell’intero capitale sociale della Società.

Sulla base delle previsioni dello statuto della Società, le Azioni Privilegiate non danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie della Società, ma solo in quelle straordinarie.

Inoltre, ai sensi dell’art. 6 dello statuto della Società, alle Azioni Privilegiate spetta il privilegio nella ripartizione dell’attivo in caso di liquidazione della società nonché il privilegio nel riparto annuale degli utili nella misura del 7% del capitale nominale di tali Azioni Privilegiate.

## 3. Criticità e vantaggi della Conversione Obbligatoria

Per effetto della Conversione Obbligatoria e nel presupposto del verificarsi delle condizioni sospensive cui la medesima è subordinata:

a) alla Data di Efficacia della Conversione Obbligatoria, coloro che detengono le Azioni Privilegiate e che non esercitino il diritto di recesso perderanno i privilegi patrimoniali e le tutele stabilite per tale categoria di azioni dalla legge e dallo Statuto della Società e riceveranno Azioni Ordinarie della Società, sulla base del rapporto di conversione alla pari, come meglio specificato di seguito. Pertanto, a seguito della Conversione Obbligatoria, tutti gli azionisti della Società saranno titolari del diritto di voto nelle assemblee generali (in sessione ordinaria e straordinaria) e acquisiranno tutti i diritti e le tutele connessi alle Azioni Ordinarie e;



b) sempre alla Data di Efficacia della Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari saranno diluiti proporzionalmente al numero di Azioni Ordinarie emesse nel contesto della Conversione Obbligatoria.

Tenuto conto dell'applicazione del rapporto di conversione alla pari, la Conversione Obbligatoria non comporterà un aumento del capitale sociale della Società, che resterà, dunque, immutato, ma solo un aumento del complessivo numero di Azioni Ordinarie in circolazione. Il numero complessivo di Azioni Ordinarie esistenti a seguito della Conversione Obbligatoria aumenterà, sulla base dell'ammontare attuale del capitale sociale, a n. 34.364.414, in virtù dell'emissione di nuove n. 17.182.207 Azioni Ordinarie al servizio della Conversione Obbligatoria.

Si precisa che le Azioni Ordinarie emesse al servizio dalla Conversione Obbligatoria avranno godimento regolare a far data dalla Data di Efficacia della Conversione Obbligatoria.

#### 4. Rapporto di conversione e relativi criteri di determinazione

La Conversione Obbligatoria non prevede il pagamento di alcun conguaglio di conversione in denaro per gli azionisti titolari di Azioni Privilegiate.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre la conversione delle Azioni Privilegiate della Società in Azioni Ordinarie sulla base di un rapporto di conversione alla pari, rappresentato, per ciascuna azione privilegiata, da n. 1 azione ordinaria della Società (il "Rapporto di Conversione").

Premesso che il Consiglio di Amministrazione - sulla base di specifiche informazioni e considerazioni, tra cui le analisi svolte dallo Studio Bortolotti&Conci - ha stimato che il valore di mercato delle Azioni Ordinarie della Società, alla data del 9 marzo 2023, sia pari ad Euro 1,95 e che quello delle Azioni Privilegiate della Società sia pari ad Euro 1,25, la conversione alla pari qui proposta riconosce un premio implicito in favore dei titolari delle Azioni Privilegiate.

Il Rapporto di Conversione è stato definito, *inter alia*, sulla base dei seguenti criteri: a) le motivazioni sottostanti la proposta di Conversione Obbligatoria; b) le specifiche caratteristiche economiche e amministrative delle Azioni Privilegiate rispetto alle Azioni Ordinarie; c) l'andamento dei prezzi di mercato delle Azioni Privilegiate rispetto ai prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie in diversi periodi



di tempo; d) un'analisi volta a determinare un premio di conversione che incentivi l'adesione da parte dei titolari delle Azioni Privilegiate e nel contempo crei valore sia per la Società, sia per gli azionisti ordinari.

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi di mercato delle azioni della Società, si registrano, nel corso degli anni dal 2017 al 2022, plurime transazioni che hanno visto come acquirenti i soci Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A. e Val di Sole Group S.r.l.. In particolare, il socio Sviluppo Aree Sciistiche S.p.A. ha acquisito sul mercato n. 1.635.101 Azioni Ordinarie e n. 1.686.438 Azioni Privilegiate. Dette acquisizioni sono avvenute al prezzo medio di Euro 1,885 quanto alle Azioni Ordinarie ed Euro 1,246 per le Azioni Privilegiate. Con riguardo, invece, alle operazioni poste in essere dal socio Val di Sole Group S.r.l., lo stesso, nel corso del periodo 2017-2022, ha acquisto n. 190.148 Azioni Ordinarie e n. 1.602.491 Azioni Privilegiate, al prezzo medio rispettivamente di Euro 1,142 ed Euro 1,066.

Per quanto riguarda poi i rapporti di conversione ed i premi di conversione, l'analisi di operazioni simili, sia pure riguardanti la conversione di azioni di risparmio in ordinarie di maggior significatività sul mercato borsistico italiano, registra il frequente riconoscimento di premi di conversione.

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che il Rapporto di Conversione, anche sulla base del supporto dello studio Bortolotti&Conci – Commercialisti Associati, sia stato individuato nell'interesse degli azionisti e della Società.

#### 5. Modalità di esercizio della conversione obbligatoria

Per i titolari di azioni dematerializzate, la Conversione Obbligatoria avrà esecuzione per il tramite di Monte Titoli S.p.A., che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le Azioni Privilegiate.

Le operazioni di Conversione Obbligatoria avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti.

Gli intermediari presso i quali i possessori di Azioni Privilegiate tengono i propri conti assegneranno a ciascun portatore un numero di Azioni Ordinarie derivante dal Rapporto di Conversione.



Per i titolari di azioni dematerializzate, la Società provvederà a nominare un intermediario autorizzato ai fini della gestione della conversione.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria sarà la data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui al II comma dell'art. 2437<sup>quater</sup> del codice civile, ossia trenta giorni dal deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese (prima la "Data di Efficacia della Conversione Obbligatoria").

#### 6. Condizioni di efficacia della conversione obbligatoria

L'esecuzione della delibera di Conversione Obbligatoria è condizionata a che: a) la Conversione Obbligatoria proposta sia approvata dall'Assemblea Speciale dei titolari di Azioni Privilegiate convocata in unica convocazione per il 31 marzo 2023 e b) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di Euro 1.000.000,00 al termine del periodo previsto per l'offerta in opzione e prelazione ai soci della Società, fatto salvo che tale condizione è posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi.

La Società renderà noti i dati relativi all'avveramento ovvero al mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante comunicato pubblicato sul sito internet della Società.

#### 7. Diritto di recesso

Poiché la delibera che approva la Conversione Obbligatoria delle Azioni Privilegiate in Azioni Ordinarie comporta una modifica dello Statuto della Società riguardante i diritti di partecipazione, i titolari di Azioni Privilegiate che non concorrano all'approvazione della relativa delibera dell'Assemblea Speciale saranno legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, (g), del codice civile, come di seguito illustrato.

Il valore di liquidazione di ciascuna azione privilegiata è stato calcolato in conformità con l'articolo 2437<sup>ter</sup> del codice civile e stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sulla base di specifiche informazioni e considerazioni, tra cui le analisi svolte dallo Studio Bortolotti&Conci - in Euro 1,25.





I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e la liquidazione delle azioni per le quali il diritto di recesso è stato esercitato sono qui sinteticamente illustrati. Ai sensi dell'articolo 2437**bis** del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare tale diritto, per tutte o parte delle Azioni Privilegiate possedute, mediante lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro 15 giorni di calendario dalla data dell'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i. i dati anagrafici;
- ii. il codice fiscale;
- iii. il domicilio (e, ove possibile, un numero di telefono e indirizzo e-mail) del socio che recede per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
- iv. il numero di Azioni Privilegiate per le quali è esercitato il diritto di recesso;
- v. gli estremi del conto corrente (inclusi dettagli dell'IBAN) dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
- vi. per i titolari di azioni dematerializzate, l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto;
- vii. la dichiarazione che le azioni non sono soggette a pegno o altri vincoli.

Per i titolari di azioni dematerializzate, fermo restando quanto sopra indicato, la legittimazione all'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile dovrà essere certificata da una comunicazione dell'intermediario all'emittente. I titolari di Azioni Privilegiate che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti a richiedere all'intermediario, abilitato alla tenuta dei conti ai sensi della legge, di mandare la suddetta comunicazione alla Società. Tale comunicazione dovrà attestare quanto segue:

- i. la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle Azioni Privilegiate della Società in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, a decorrere dalla data dell'assemblea le cui delibere hanno legittimato l'esercizio del diritto di recesso fino alla data in cui tale diritto sia esercitato;
- ii. l'assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Privilegiate della Società in relazione al quale il diritto di recesso è stato esercitato;
- iii. in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a inviare alla Società, come condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio o dal soggetto che ha altri vincoli sulle azioni, con il quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni in



relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso, ai sensi delle istruzioni date dall'azionista recedente.

Come previsto dall'articolo 2437**bis** del codice civile, le azioni dematerializzate sono rese indisponibili dall'intermediario, e pertanto non possono essere oggetto di atti dispositivi, sino alla loro liquidazione.

Le Azioni Privilegiate non dematerializzate potranno essere convertite esclusivamente previa consegna delle stesse ad un intermediario autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dalle previsioni di cui all'articolo 2437**quater** del codice civile, come infra illustrato.

L'articolo 2437**quater** del codice civile prevede che:

*Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.*

*L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.*

*Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.*

*Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.*

*In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.*

*In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.*





*Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.*

Si ricorda che l'efficacia della Conversione Obbligatoria è subordinata alla circostanza che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi ai sensi dell'art. 2437<sup>quater</sup> del codice civile, a fronte dell'eventuale esercizio del diritto di recesso spettante ai titolari di Azioni Privilegiate che non abbiano concorso all'approvazione della delibera di Conversione Obbligatoria, non ecceda l'importo di Euro 1.000.000,00. Ne consegue che, qualora, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso, si verifichi la predetta condizione, ovvero la Società non vi rinunci, la Conversione Obbligatoria non sarà efficace e, pertanto, non avranno efficacia le eventuali Dichiarazioni di Recesso.

Ai titolari di Azioni Privilegiate che dovessero esercitare il diritto di recesso non spetterà l'eventuale dividendo riferibile al bilancio dell'esercizio chiuso al 30 aprile 2023.

#### 8. Autorizzazione per la vendita delle azioni proprie

Come conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 2437<sup>quater</sup> del codice civile, la Società potrebbe trovarsi a dover acquistare azioni dagli azionisti recedenti al valore di liquidazione e necessita quindi di essere autorizzata alla relativa vendita. Le ragioni della richiesta di un'autorizzazione alla vendita delle azioni così acquistate risiedono nell'opportunità di liquidare un investimento, al fine di destinare i relativi proventi all'attuazione del programma di investimenti della Società.

L'ammontare massimo di azioni oggetto di tale autorizzazione è il numero di Azioni Ordinarie che saranno acquistate dalla Società al termine della procedura di liquidazione in relazione alle azioni rimanenti al termine dell'offerta in opzione/prelazione e dell'eventuale offerta sul mercato ai sensi dell'articolo 2437<sup>quater</sup> del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo per la vendita di tali azioni proprie non potrà essere inferiore ad Euro 1,25 cadauna.

Con riferimento alle procedure applicabili, tale vendita potrebbe realizzarsi in una o più tranche.



## 9. Modifiche statutarie

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica degli articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello statuto della Società, così da riflettere la Conversione Obbligatoria.

La tabella sottostante mostra le modifiche allo Statuto proposte collegate alla Conversione Obbligatoria nel presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente punto all'ordine del giorno sia stata approvata. Per agevolare l'esame, le modifiche statutarie proposte sono riportate in evidenza con testo a fronte rispetto allo Statuto vigente.

TESTO DELLO STATUTO SOCIALE VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
<p>Articolo 6 Capitale e azioni</p> <p>6. Il capitale sociale è di Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici euro e zero centesimi) ed è diviso in numero 17.182.207 (diciassettemilioni centottantaduemila duecentosette) azioni ordinarie ed in numero 17.182.207 (diciassettemilioni centottantaduemila duecentosette) azioni privilegiate, del valore nominale di un Euro 1 (uno) ciascuna.</p> <p>Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative. Alle azioni privilegiate spetta:</p> <p>a. il privilegio nella ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione della società;</p> <p>b. il privilegio nel riparto annuale degli utili nella misura del 7% (sette per cento) del capitale nominale di tali azioni privilegiate.</p> <p>Le azioni privilegiate di cui al presente articolo hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di cui all'art. 15 dello Statuto.</p>	<p>Articolo 6 Capitale e azioni</p> <p>6. Il capitale sociale è di Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici euro e zero centesimi) ed è diviso in numero 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici <del>17.182.207</del> <del>(diciassettemilioni centottantaduemila duecentosette)</del> azioni ordinarie ed in numero <del>17.182.207</del> <del>(diciassettemilioni centottantaduemila duecentosette)</del> azioni privilegiate, del valore nominale di un Euro 1 (uno) ciascuna.</p> <p>Le azioni ordinarie <del>e privilegiate</del> sono nominative. <del>Alle azioni privilegiate spetta:</del></p> <p><del>a. il privilegio nella ripartizione dell'attivo in caso di liquidazione della società;</del></p> <p><del>b. il privilegio nel riparto annuale degli utili nella misura del 7% (sette per cento) del capitale nominale di tali azioni privilegiate.</del></p>



<p>L'organo amministrativo potrà essere delegato dall'assemblea ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</p>	<p><del>Le azioni privilegiate di cui al presente articolo hanno diritto di voto solamente nelle assemblee di cui all'art. 15 dello Statuto.</del></p> <p><del>L'organo amministrativo potrà essere delegato dall'assemblea ad aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare predeterminato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.</del></p>
<p>Articolo 7 Strumenti finanziari</p> <p>7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	<p>Articolo 7 Strumenti finanziari</p> <p>7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria <del>con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate</del> e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>
<p>Articolo 8 Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.</p>	<p>Articolo 8 Obbligazioni</p> <p>8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria <del>con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate</del> e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.</p>
<p>Articolo 9 Patrimoni destinati</p> <p>9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.</p> <p>9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.</p>	<p>Articolo 9 Patrimoni destinati</p> <p>9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.</p> <p>9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria <del>con la partecipazione anche dei possessori di azioni privilegiate</del> e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.</p>



Articolo 38 Bilancio e utili	Articolo 38 Bilancio e utili
<p>38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 aprile di ogni anno.</p> <p>38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, potranno essere ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, previa soddisfazione del privilegio di cui all'art. 6, lett. b del presente Statuto.</p>	<p>38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 aprile di ogni anno.</p> <p>38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, potranno essere ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, <del>previa soddisfazione del privilegio di cui all'art. 6, lett. b del presente Statuto.</del></p>

\* \* \*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera "L'Assemblea degli Azionisti di Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., riunita in sede straordinaria ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione delibera:

- (1) di approvare la Conversione Obbligatoria di n. 17.182.207 Azioni Privilegiate della Società esistenti in n. 17.182.207 Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche delle Azioni Ordinarie esistenti alla data di conversione, in ragione di un rapporto di conversione pari a n. 1 Azione Ordinaria per ciascuna Azione Privilegiata convertita, per modo che il capitale sociale rimanga invariato e sia diviso in sole Azioni Ordinarie;
- (2) di stabilire che la conversione obbligatoria delle Azioni Privilegiate ai sensi del precedente punto (1) (e dunque anche l'efficacia dei recessi eventualmente esercitati dai titolari di Azioni Privilegiate) abbia luogo a condizione che:
  - (i) la conversione obbligatoria venga approvata, unitamente alle relative modifiche allo Statuto, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni Privilegiate e
  - (ii) l'importo da riconoscere a coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso non ecceda l'ammontare di Euro 1.000.000,00 al termine del periodo previsto per



l'offerta in opzione e prelazione ai soci della Società delle azioni dei titolari di Azioni Privilegiate recedenti, ai sensi dell'art. 2437<sup>quater</sup>, I e II comma; tale condizione è posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà facoltà di rinunciarvi;

- (3) di modificare gli Articoli 6, 7, 8, 9 e 38 dello Statuto della Società secondo il seguente tenore:

*Articolo 6 Capitale e azioni*

*6. Il capitale sociale è di Euro 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici euro e zero centesimi) ed è diviso in numero 34.364.414,00 (trentaquattromilioni trecentosessantaquattromila quattrocentoquattordici) azioni ordinarie del valore nominale di un Euro 1 (uno) ciascuna.*

*Articolo 7 Strumenti finanziari*

*7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.*

*Articolo 8 Obbligazioni*

*8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta dall'assemblea straordinaria e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.*

*Articolo 9 Patrimoni destinati*

*9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e ss. c.c.*

*9.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria e con le maggioranze richieste dalla legge per le assemblee straordinarie.*

*Articolo 38 Bilancio e utili*

*38.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 aprile di ogni anno.*

*38.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e salvo che l'assemblea non deliberi accantonamenti a fondi di riserva straordinaria, potranno essere ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. Le azioni ordinarie sono nominative.*



- (4) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni e più ampio potere per porre in essere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) definire le ulteriori condizioni e modalità della Conversione Obbligatoria; (ii) definire termini e modalità della procedura relativa all'esercizio del diritto di recesso cui sono legittimati i titolari di azioni privilegiate ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lett. g) del codice civile; (iii) perfezionare il procedimento di liquidazione delle azioni privilegiate oggetto di recesso, anche acquistando se necessario tali azioni utilizzando le riserve disponibili e (iv) compiere ogni altra formalità ed adempimento sia in relazione al numero complessivo delle azioni in circolazione alla data di efficacia sia al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni per le delibere di cui sopra e, in generale, ogni altra autorizzazione per l'integrale esecuzione delle delibere, unitamente a ogni necessario potere, nessuno escluso o eccettuato, incluso il potere di adempiere a quanto eventualmente richiesto dalle competenti Autorità di Vigilanza nonché procedere con il deposito e l'iscrizione presso il Registro Imprese dello Statuto sociale aggiornato con le modifiche statutarie approvate;
- (5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad alienare le azioni proprie eventualmente acquistate conseguentemente all'esercizio del diritto di recesso, all'esito del processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2437<sup>quater</sup> del codice civile, senza alcun limite, ad un corrispettivo che non potrà essere inferiore al prezzo di 1,25 Euro per azione.

Dimaro – Folgarida, 9 marzo 2023

**Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Ing. Sergio Collini